



Comune di Monte Marenzo

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DELLA
FRAZIONE LEVATA**

(Art. 71 dello Statuto comunale)

Approvato dal Consiglio Comunale in data 18/06/2013 con Delibera Nr. 17

Modificato con delibera del Consiglio comunale in data 07/07/2014 Nr.24

Art. 1 - Principi generali

1. Lo Statuto comunale, art. 71, affermata la peculiarità territoriale e sociale della frazione Levata, prevede la costituzione del Comitato della Frazione Levata, che in questo Regolamento è denominato *Comitato*.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione delle forme di partecipazione dei cittadini della frazione Levata attraverso il Comitato, stabilendone le modalità elettorali, le competenze, la composizione ed il funzionamento, ai sensi dell'articolo 64, comma quarto, e articolo 71 dello Statuto Comunale.
3. Ai fini del presente regolamento, si considerano cittadini coloro che sono residenti nella frazione Levata e abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro la data in cui si tiene la consultazione elettorale di cui al successivo articolo 7.
4. I cinque componenti il Comitato da sottoporre alla nomina del Consiglio Comunale sono indicati in una consultazione elettorale, limitata ai soli cittadini della frazione Levata, da tenersi entro 120 giorni dalla data del primo Consiglio comunale.
5. Il Comitato dura in carica cinque anni e in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, anche il Comitato decade e viene rinnovato secondo le modalità del comma precedente.
6. Nel caso di scioglimento anticipato del Comitato, per il venir meno della maggioranza degli eletti ed esaurite le surroghe di cui al successivo art. 8, la nuova consultazione elettorale per individuare i componenti del Comitato deve avvenire entro il 120° giorno dalla presa d'atto del venir meno del Comitato da parte del Consiglio Comunale.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comitato è un organismo di partecipazione popolare che opera in favore della frazione, con compiti di promozione e coordinamento degli interventi attuati dall'Amministrazione comunale in questa parte di territorio e, in particolare, opera secondo i seguenti principi:
 - a. facilitare l'aggregazione di interessi diffusi ed a garantire l'espressione delle esigenze di tutti i gruppi sociali;
 - b. rappresentare le istanze di tutti i cittadini nel rispetto dei diritti e doveri sanciti dalla Carta costituzionale, nonché per attuare le finalità e gli obiettivi indicati dall'art. 5 dello Statuto comunale.

Art. 3 - Competenze e ambiti di intervento

1. Il Comitato esercita le proprie competenze sugli atti di particolare rilievo dell'Amministrazione comunale che siano attinenti all'interesse della frazione Levata, quali il bilancio di previsione comunale, gli strumenti urbanistici generali e i piani attuativi, le opere e i servizi pubblici, con le modalità previste dal successivo art. 13.
2. Il Comitato ha diritto di iniziativa sui temi propri della frazione, attraverso

l'elaborazione di proposte e la formulazione di suggerimenti da inoltrare all'Amministrazione comunale, nonché mediante la richiesta di incontro con il Sindaco e/o la Giunta comunale, in conformità al citato art. 13 del presente regolamento.

3. E' facoltà del Comitato organizzare momenti di partecipazione, incontro e formazione con i cittadini della frazione per discutere problemi comuni e per raccogliere pareri su questioni particolari.

Art. 4 - Composizione del Comitato, elettorato attivo e passivo

1. Il Comitato è composto da cinque membri eletti in conformità al presente regolamento.
2. Sono elettori del Comitato tutti i cittadini residenti nella frazione Levata al 45° giorno precedente la consultazione elettorale e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data della consultazione stessa.
3. Possono essere candidati a membri del Comitato i cittadini di cui al comma precedente, ad esclusione:
 - a. dei componenti gli organi del comune di Monte Marenzo (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale);
 - b. dei componenti le Commissioni consiliari e dei Dipartimenti di cui agli artt. 12 e 70 dello Statuto comunale;
 - c. di coloro che rientrano nelle cause ostative alla candidabilità e nelle condizioni di ineleggibilità previste per i consiglieri circoscrizionali agli artt. 58 e 60 del T.U.E.L n. 267/2000.

Art. 5 - Il seggio elettorale

1. Il seggio elettorale che presiede a tutte le operazioni di voto per scegliere i componenti il Comitato è composto dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale del Comune, che lo presiede, coadiuvato da tre scrutatori estratti a sorte tra i cittadini della Levata di cui al comma tre, art. 1, non candidati, che abbiano fatto richiesta di essere inseriti nella lista degli scrutatori per l'elezione del Comitato.
2. Agli scrutatori non sarà corrisposto alcun compenso per l'assolvimento della funzione.
3. Il Comune provvede alla stampa delle schede elettorali, dei manifesti di convocazione, delle liste dei candidati, nonché all'allestimento del seggio e alla fornitura di quanto necessario a garantire una efficace espressione di voto.

Art. 6 - Presentazione delle candidature e formazione della lista elettorale

1. La candidatura deve essere sottoscritta da almeno 5 cittadini della Levata e presentata all'Ufficio Elettorale del Comune prima del trentesimo giorno antecedente la consultazione elettorale.
2. L'Ufficio Elettorale provvede a fornire l'apposito modulo per la presentazione delle candidature (Allegato 1).

3. La Commissione Elettorale comunale, entro dieci giorni dalla data fissata per le elezioni, verifica la candidabilità ed eleggibilità delle stesse ai sensi del precedente art.4 e verbalizza i nominativi dei candidati ammessi a concorrere per essere nominati in seno al Comitato.
4. La Commissione Elettorale, in seduta pubblica, provvede alla formazione della lista unica de candidati da sottoporre al voto dei cittadini, procedendo all'estrazione a sorte dei nominativi ammessi al fine di stabilire l'ordine di graduatoria, dove il primo estratto occuperà il primo posto in lista, il secondo estratto il secondo posto e così via sino all'ultimo dei candidati.

ART. 7 - La consultazione elettorale

1. La consultazione elettorale avviene di domenica dalle ore 8.00 alle ore 13.00, presso il seggio elettorale unico localizzato nella Palazzina polifunzionale della Levata.
2. I componenti il seggio elettorale procederanno all'identificazione dell'elettore, che dovrà apporre la propria firma nel registro dei votanti, e allo stesso viene consegnata la lista unica dei candidati.
3. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza tracciando una croce sul nominativo prescelto.
4. Lo spoglio avviene immediatamente alla chiusura del seggio. Nello spoglio non sono conteggiati tra i voti validamente espressi le seguenti schede:
 - a. scheda bianca; quando non è stato apposto alcun segno
 - b. scheda nulla; quando sono state date due o più preferenze, quando sono tracciati segni che non consentono di accertare la volontà inequivocabile dell'elettore, quando ci sono segni e scritte tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
5. Terminato lo spoglio il Presidente stila la classifica dei candidati in ordine decrescente ai voti riportati da ciascuno e provvede ad inoltrare il verbale con l'esito del voto al Sindaco.
6. In caso di parità di voti di preferenza è data la precedenza al candidato più giovane per età anagrafica.

Art. 8 - Nomina dei componenti il Comitato

1. Entro venti giorni dalla consultazione elettorale di cui al comma precedente il Sindaco convoca il Consiglio Comunale per l'insediamento del Comitato.
2. Il Consiglio Comunale prende atto del verbale della consultazione e nomina quali componenti il Comitato i cinque nominativi che hanno riportato il maggior numero dei voti.
3. In caso di dimissioni di un componente il Comitato, il Consiglio Comunale provvederà alla surroga con il primo dei non eletti della lista uscita dalla

consultazione elettorale, procedendo con le stesse modalità anche per le successive dimissioni.

4. Al venir meno della maggioranza dei componenti del Comitato ed avendo esauriti i nominativi della lista votata dai cittadini della frazione, il Consiglio Comunale proclama lo scioglimento dell'organismo di partecipazione e provvede ad indire nuove elezioni nei termini previsti dal presente regolamento.

Art. 9 - Sede e convocazioni del Comitato

1. La sede del Comitato è presso la Palazzina polifunzionale della Levata.
2. Il Comitato si riunisce in prima seduta entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti e la prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato.
3. Il Presidente convoca il Comitato almeno quattro volte l'anno e comunque ogni volta lo richiedano almeno tre degli eletti o il Sindaco o un quinto dei Consiglieri comunali.
4. Le convocazioni devono essere disposte con avviso scritto contenente l'indicazione dell'ordine del giorno e, sentiti i componenti, può avvenire anche tramite e-mail, sms, o fax.
5. In caso di convocazione su richiesta di componenti del Comitato o del Sindaco la riunione deve essere convocata entro sette giorni con all'ordine del giorno gli argomenti sollecitati.
6. Le sedute vengono pubblicizzate all'interno della frazione dai membri del Comitato.

Art. 10 - Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Comitato sono pubbliche.
2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.
3. Le sedute sono coordinate dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, mentre un componente del Comitato scelto dal presidente funge da segretario e redige il verbale della seduta, di cui verrà depositata copia presso la segreteria del Comune.
4. Nel corso della seduta il Presidente può dare la parola ai cittadini che la richiedano, garantendo comunque e sempre il regolare svolgimento dei lavori del Comitato.

Art. 11 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente

1. Il Comitato nella sua prima seduta ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti elegge a scrutinio segreto il Presidente, indicando un solo nome sulla scheda.
2. Con votazione separata e con la medesima procedura viene eletto il Vicepresidente.
3. In ambedue le votazioni, se nessun candidato raggiunge la maggioranza richiesta, si procede ad una seconda votazione e se anche in questa nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati.
4. A parità di voti nel ballottaggio è eletto il componente più giovane per età.
5. Nei confronti del presidente e del vicepresidente può essere proposta una mozione di sfiducia contestualmente all'indicazione del nominativo proposto in sostituzione del Presidente o del Vicepresidente.
6. Il mandato di Presidente e di Vicepresidente coincide con quello del Comitato e non può essere svolto oltre due mandati consecutivi.

Art. 12 - Funzioni e competenze del Presidente e del Vicepresidente.

1. Oltre ai compiti definiti negli articoli precedenti spettano al Presidente:
 - a. la rappresentanza del Comitato;
 - b. l'esecuzione delle decisioni assunte;
 - c. curare i rapporti con gli organi di governo e gli uffici del Comune.
 - d. convocare a riunione i cittadini della frazione e promuovere ogni utile iniziativa in favore della Levata.
2. Il Vicepresidente svolge le funzioni del Presidente nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 13 - Modalità e tempi di consultazione

1. Fermo restando il principio della collaborazione tra Comitato e Amministrazione comunale, le consultazioni previste dal precedente art. 3 si attuano con le seguenti modalità:
 - a. il Comitato esprime formale parere relativamente agli atti richiamati nel comma 1 dell'art. 3, entro dieci giorni dall'invio degli stessi da parte dell'Amministrazione comunale;
 - b. alle istanze previste dal comma 2 del citato art. 3 e formalmente avanzate dal Comitato, l'Amministrazione comunale risponde entro venti giorni dal ricevimento.

Art 14 - Supporti tecnico - amministrativi

1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico e amministrativo fornito dal Comune.
2. In particolare, previo accordo organizzativo e funzionale con i Responsabili di servizio:
 - a. delle attrezzature e apparati presenti presso la sede del Comitato;
 - b. degli Uffici e dei Servizi comunali;
 - c. del Segretario comunale.
3. Il Comitato ha nel Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico il proprio referente istituzionale.

Art. 15 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alla Statuto di Monte Marengo, al Regolamento del Consiglio Comunale, al T.U.E.L. n. 267/2000.
2. La ricomposizione delle divergenze che dovessero sorgere sull'interpretazione del presente regolamento spettano in prima istanza alla Giunta comunale e al Comitato riuniti in seduta congiunta, successivamente e in mancanza di un accordo al Consiglio Comunale.

Art. 16 – Norma transitoria

In sede di prima applicazione del presente regolamento ed entro 100 giorni dalla sua approvazione, il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Comitato con le modalità previste dal regolamento stesso.